



DECRETO-LEGGE 127/2021

IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO LAVORATIVO PUBBLICO

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui all'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

DELIBERA DI CONSIGLIO

Allegato 1 del Verbale della seduta del 12/10/2021

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trapani, con sede a Trapani nella via G.B. Fardella n. 16, in qualità di datore di lavoro,

PREMESSO che

- L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro;
- Le disposizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico investono anche l'attività ordinaria degli Ordini professionali (trattandosi di amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere dall'evento che l'ha generata - anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro;

VISTI

- Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening*";
- Le linee guida in materia di "*condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale*" di cui all'Allegato 1 adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che costituiscono parte integrante del predetto Decreto;
- La Circolare CNAPPC n. 91/2021 "*Green pass - Linee guida per ordini e studi professionali - Decreto-legge 127/2021 - impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato - Prime considerazioni*";



CONSIDERATO che

- ai sensi dell'art. 9 comma 2) del DL 52/2021, come convertito nella L. 87/2021 (e come modificato dall'art. 9 del DL 127/2021), le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo".

- Il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione e va, quindi, sempre esibito su richiesta e non può esserne autocertificato il possesso, anche per aspetti legati alla sua durata;

con Delibera assunta nella seduta del 12 ottobre 2021 definisce le seguenti modalità operative adottate dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per l'organizzazione delle verifiche di cui all'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 e individua i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 1 commi 1 e 2.

Art. 1 Obblighi sul possesso di certificazione verde

Il Consiglio dell'Ordine ha avvisato il proprio personale dipendente degli obblighi di legge con nota prot. n. 2467 del 12/10/2021.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del personale dipendente presso la sede dell'OAPPC_TP non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

L'obbligo della certificazione verde è esteso anche ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'Ordine (iscrizione, cancellazione, vidimazione parcella, attivazione PEC o firma digitale, ecc.).

Pertanto, per accedere alla sede dell'Ordine, oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro, dovrà essere munito di "green pass" - ivi inclusi:



- i Consiglieri dell'Ordine degli Architetti PPC di Trapani, in quanto "titolari di cariche elettive" (art. 1 comma 11 DL 127/2021);
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di volontariato presso l'Ordine, anche sulla base di contratti esterni, (art. 1 comma 2 DL 127/2021);
- i componenti del Consiglio di Disciplina territoriale e le persone che vengono da esso convocate;
- i componenti del C.d.A. della Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Trapani "*Francesco La Grassa*";
- i visitatori (che accedono alla sede, per esempio, per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro),
- i componenti delle commissioni tematiche che collaborano con l'Ordine per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, culturali e sociali;
- i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione;
- i fruitori della biblioteca (ad eccezione della sola restituzione dei documenti in prestito che può avvenire all'esterno).

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere alla sede dell'Ordine è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali ivi si recano per l'erogazione dei servizi che l'Ordine degli Architetti PPC di Trapani è tenuta a prestare (iscrizione, cancellazione, vidimazione parcella, attivazione PEC o firma digitale, ecc.).

Per tali accessi presso l'Ordine permane l'obbligo di adottare il protocollo di cui all'allegato 9 e 12 al DPCM 2 marzo 2021 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali).

Ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Art. 2 Modalità e soggetti preposti al controllo

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro si intende il dirigente apicale dell'amministrazione che coincide con il Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine con la presente delibera individua nella sig.ra ROMANI Nicoletta, titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nella categoria C3 presso l'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani, la figura incaricata alle verifiche di cui all'art. 1 comma 5 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 relative all'accertamento e alla eventuale contestazione e segnalazione delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 1 commi 1 da parte di tutti i Soggetti sottoposti ad obbligo di green pass.

L'incarico viene conferito con apposito atto di delega formale del quale le presenti modalità operative costituiscono parte integrante.

L'accertamento dovrà essere svolto all'accesso della struttura, a campione del 50 % nel caso di accessi a gruppi (es. riunioni, corsi di formazione, sedute di consiglio) e a tappeto nel caso di accessi singoli, con l'ausilio dell'applicazione "*VerificaC19*".

Le operazioni a carico della Dipendente incaricata sono le seguenti:

- verifica del possesso della certificazione mediante l'applicazione "*VerificaC19*" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messe a disposizione dal datore di lavoro;
- verifica, in alternativa, della certificazione cartacea di esenzione dal green pass;



- verifica dell'identità dell'utente richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità;
- verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'app;
- segnalazione al Prefetto delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 1 commi 1 e 2.

La Dipendente incaricata alle verifiche vieterà al lavoratore/visitatore senza *green pass* valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è consentita la raccolta dei dati personali dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.

Per il Consiglio,

Il Segretario

arch. Massimiliano FARDELLA



Il Presidente

arch. Giuseppina PIZZO